NAIC8FE00Q - AE003AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004724 - 12/05/2023 - II.10 - E

Anno II n. 5
MAGGIO 2023

NSAIR NOTIZIE

S.A.I.R. - SINDACATO AUTONOMO INSEGNANTI DI RELIGIONE
Fe.N.S.I.R. - Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

Numero Verde Gratuito 800 820 776

E-mail: segreteria@nuovosair.it

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

AREA RICORSI

www.nuovosair.it/ricorsi

oppure scrivi a ricorsi@nuovosair.it

RICORSO CARTA DOCENTI AL VIA AL NUOVO GRUPPO DI RICORRENTI

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, ha stabilito che i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di lavoro con in docenti di ruolo alla carta del docente del valore di €500,00 annui. Non è automatica però l'attribuzione, infatti sono in prima istanza beneficiari i ricorrenti del 2015 e per poter farsi riconoscere tale diritto bisogna necessariamente, ad oggi, ricorrere presso il tribunale del lavoro

Il nostro sindacato promuove per i propri iscritti e coloro che si iscriveranno, un ricorso gratuito al giudice del lavoro. Abbiamo già ottenuto il beneficio della carta nei tribunali di Bergamo, Roma, Torino, Verona, Milano e molte altre.

Il riconoscimento è permanente, naturalmente legato all'incarico quale docente.

Può ricorrere:

1. chi è anche al primo anno di incarico (01/09/2022 -31/08/2023)
2. anche, e non solo, chi ha più anni di incarico
3. si può ricorrere una sola volta (chi ha già un ricorso aperto per carta docente non può presentare un secondo).

Per partecipare e iscriversi compilare il seguente reperibile alla seguente pagina: www.nuovosair.it/ricorsi oppure clicca QUI

RECUPERO DELLA RPD PER SUPPLENTI BREVI E INCARICATI ENTRO IL QUADRIENNIO

La Cassazione (sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale. Il ricorso è gratuito per gli iscritti e coloro che si iscrivono: clicca QUI per pre aderiere e procedere al calcolo delle spettanze. www.nuovosair.it/ricorsi

AREA NOTIZIE

IL TUTOR NELLA SECONDARIA:

può essere anche docente incaricato di religione

Come ormai noto il DM n. 63 del 5 aprile 2023 ha reso operative le figure del docente tutor e orientatore nella scuola secondaria di secondo grado.

Da una prima lettura, forse anche frettolosa, i requisiti descritti nel decreto sembravano categorici, per poi apprendere che sono solo "preferibili". Immaginiamo che nel caso di un numero di disponibilità maggiore rispetto ai fondi assegnati i criteri per la scelta del tutor e/o dell'orientatore ricade prioritariamente su chi ha i requisiti descritti nel decreto.

Dunque alla domanda se il **docente incaricato annuale di religione** possa candidarsi quale **tutor** nell'istituzione scolastica in cui presta servizio, non possiamo che sottolineare che **è assolutamente possibile**.

Da un punto di vista normativo dunque nulla osta, di certo però interviene anche un altro fattore quello della retribuzione. Le cifre diffuse da un minimo di 2850 euro ad un massimo di 4750 euro sono da intendersi come lordo Stato, in altri termini bisognerà decurtare subito circa il 31%, la somma ottenuta di fatto. Consideriamo che ad un docente venga assegnato il massimo consentito dal decreto cioè 4750 euro:

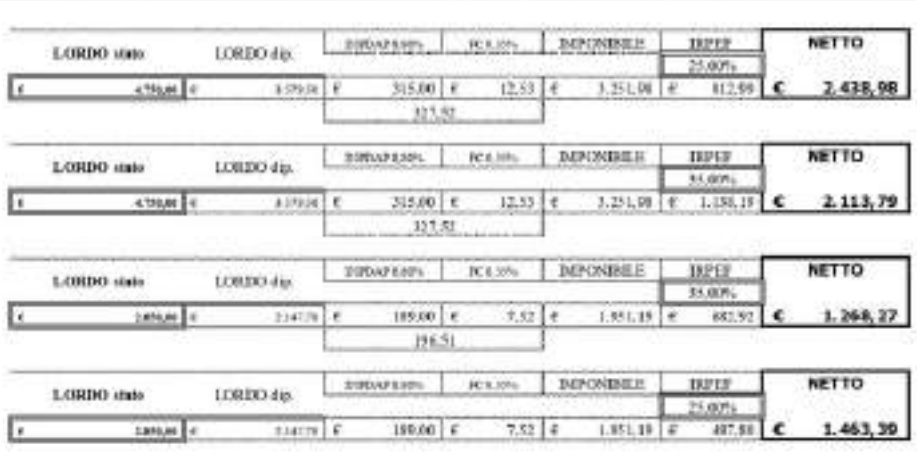

Il netto con un imponibile IRPEF massima del 25% è di 2438,98 mentre qualora un docente che percepisce oltre i 28mila euro di stipendio all'anno, il netto si assottiglia ulteriormente percependo 2113,79. Molti docenti a cui si chiederà di fare da tutor sono in quest'ultima situazione in quanto percepiscono una retribuzione di partenza superiore a 28mila euro l'anno.

L'impegno richiesto è fin da subito un corso di 20 ore (non retribuito), riguardo i compiti della "nuova" figura nella scuola e poi nel corso di un triennio, ove ricorrano le condizione di continuità, di seguire da un minimo di 30 studenti per cui si percepirà il minimo previsto dal decreto (2850 euro l.s. pari a 1268 euro netti) fino ad un massimo di 50 studenti per il massimo previsto, così come sopra descritto.

Un impegno di lavoro che dura 10/11 mesi l'anno e che, a seconda della tipologia dell'istituto (professionale, tecnico o liceo) può impegnare il docente tutor fino a 50 ore al mese in orario extracurricolare. Se dovessimo rapportare un'attività media pari a circa 30 ore mensili (300 ore annue) per un gruppo di 50 studenti per l'importo assegnato alla mansione di tutor, la retribuzione oraria netta è di circa 7 euro l'ora... Ciascuno tragga le proprie conclusioni.

Si poteva fare di più e meglio e la figura del tutor, richiesta dall'Europa ed inserita nelle finalità per la scuola nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e attuata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito potevamo farne anche a meno e puntare ad un miglioramento complessivo del salario di tutto il personale della scuola.

CONCORSO IRC E QUESTIONE STIPENDIALE: BUFALE DALLA LUCANIA?

Qualche giorno fa è stata portata all'attenzione del sottoscritto una strana risposta riguardante lo stipendio dopo l'immissione in ruolo di un docente attualmente incaricato annuale. La domanda molto preoccupata riguardo la possibilità di "retrocedere" del proprio stipendio dopo 21 anni di servizio a seguito dell'immissione in ruolo.

Ebbene, la risposta parziale alla domanda non chiariva fino in fondo la questione.

Sappiamo che un'altra amica ha risposto prontamente attraverso i social (dopo essersi informata con il sottoscritto) ma crediamo che la risposta possa essere riassunta in tre punti essenziali:

1. con l'immissione in ruolo viene confermato lo stipendio in godimento (al 31 agosto), dunque se oggi (incaricato annuale) percepisco 1750 euro (circa) il mio stipendio di ruolo sarà di 1750 euro, ma a differenza dello stipendio derivante dalla "normale progressione", sarà formato dallo stipendio fascia iniziale (fascia 0-8) e un assegno ad personam quale differenza tra la fascia in godimento quale incaricato annuale di religione e la fascia zero del nuovo ruolo (legge 27 del 2006 art. 1ter).
2. Superato l'anno di formazione e prova, che è comunque vincolante anche per i docenti di religione, si procede nuovamente alla ricostruzione di carriera. Qualora ci dovesse essere un collocazione in una fascia inferiore (ma chi avrà 22 anni di servizio nella secondaria può stare tranquillo perché immediatamente collocato nella fascia 21-27; se in servizio nella primaria/inf. sarà assegnato nella fascia 15 e dovrà attendere due anni per essere ricollocato nella fascia 21 e nel frattempo percepirà quale assegno ad personam la differenza tra la fascia 15 e la 21, così come previsto dal DPR 399/88.
3. L'affermare che si possono restituire dei soldi a seguito della nuova ricostruzione è una bufala lucana. Infatti ciò avviene se la scuola e la RTS non applicano correttamente la procedura prevista per i docenti di religione immessi nei ruoli. Mettendo in atto le procedure corrette e la ricostruzione precedente al ruolo è stata fatta correttamente così anche la progressione di carriera, non ci sarà nulla da restituire. Prestate attenzione!

Dunque non bisogna aver timore di essere immessi in ruolo, ma ricordarsi che il tempo indeterminato è garanzia di continuità stipendiale (non c'è il problema annuale del contratto) e che i diritti saranno maggiori, basti pensare alla possibilità di continuare a percepire una retribuzione in caso di inabilità parziale alla mansione (per intenderci malattie invalidanti che non permettono di stare con gli alunni) si rimane comunque dipendenti nella scuola in mansioni più leggere con lo stesso e medesimo stipendio in godimento.

Ci auguriamo che ciò possa un giorno realizzarsi... ad oggi siamo ancora nel 70% incaricati annuali.

Giuseppe Favilla, vice segretario SAIR - Segretario generale naz. FeNSIR